

## DEPOSITO A RISPARMIO LIBERO

### Informazioni sulla Banca

#### CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P.A.

Sede Sociale e Direzione Generale in Orvieto, Piazza della Repubblica 21 – Capitale Sociale euro 20.388.976,00 i.v. – Registro delle Imprese di Terni – Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00063960553 – Albo delle Banche n. 5123 – Gruppo Banca Popolare di Bari – Iscritto Albo Gruppi Creditizi n. 5424.7 – Gruppo Banca Popolare di Bari RI n. 00254030729 – Aderente al Fondo Interbancario di tutela dei Depositi - [www.cariorvieto.it](http://www.cariorvieto.it)

### Caratteristiche e rischi tipici

#### Struttura e funzione economica

Si tratta di operazione mediante la quale la banca acquista la proprietà delle somme depositate dal cliente, obbligandosi a restituirle a richiesta del cliente. I depositi a risparmio costituiti presso la banca sono, pertanto, liberi e fruttiferi e sono rappresentati da libretti di deposito, nominativi o al portatore. La movimentazione delle somme depositate avviene tramite l'esibizione del libretto, sul quale vengono annotati i versamenti ed i prelievi effettuati. Le annotazioni sul libretto, firmate dall'impiegato della banca che appare addetto al servizio, fanno piena prova nei rapporti tra banca e depositante. Se il libretto è al portatore, il relativo saldo non può essere superiore a 12.500 euro.

#### Principali rischi tipici (generici e specifici)

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- ⇒ variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tasso di interesse creditore; commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto;
- ⇒ variabilità del tasso di cambio, qualora il deposito sia in valuta estera (ad esempio, dollari USA);
- ⇒ utilizzo fraudolento da parte di terzi del libretto al portatore, nel caso di smarrimento o sottrazione, con conseguente possibilità di prelievo del saldo da persona che appare legittimo titolare del libretto. Pertanto va osservata la massima attenzione nella custodia del libretto;
- ⇒ rischio di controparte. A fronte di questo rischio è prevista la copertura, nei limiti di importo di 103.291,00 euro per ciascun depositante, delle disponibilità risultanti dal deposito, per effetto dell'adesione della banca al sistema di garanzia dei depositi sopra indicato.

#### Servizi accessori di tipo assicurativo

I Clienti titolari di rapporti di cui al presente Foglio Informativo sono coperti da assicurazione "infortunio" che determini una invalidità permanente di grado pari o superiore al 60% ovvero il decesso entro un anno dal verificarsi dell'evento, secondo le prestazioni, delimitazioni e limiti riportati nella polizza, denominata "PROGRAMMA FUTURO ASSICURATO".

L'assicurazione è posta in essere, in maniera automatica, nei confronti di tutti i predetti Clienti, salvo espressa rinuncia, al costo indicato nella sezione "Condizioni economiche".

Presso tutti gli sportelli della Banca è possibile richiedere il prospetto informativo del servizio.

### Condizioni economiche

#### Avvertenza:

I tassi d'interesse e le restanti condizioni economiche sotto riportati sono indicati nella misura minima se a favore del Cliente, ovvero massima se a favore della Banca, sono validi sino a nuovo avviso e non tengono conto di eventuali spese aggiuntive sostenute e/o reclamate da terzi, le quali saranno recuperate integralmente a parte.

<b>Tasso annuo nominale al lordo della ritenuta fiscale non inferiore a:</b>	
– per giacenza media entro € 1.000,00 (corrispondente al tasso annuo effettivo, al lordo della ritenuta fiscale, tenendo conto della capitalizzazione annuale degli interessi)	<b>0,00%</b> (0,00%)
– per giacenza media oltre € 1.000,00 (corrispondente al tasso annuo effettivo, al lordo della ritenuta fiscale, tenendo conto della capitalizzazione annuale degli interessi)	<b>0,05%</b> (0,05%)
<b>Periodicità della capitalizzazione:</b>	al 31 dicembre di ogni anno e all'estinzione
<b>Valute sui versamenti:</b>	
– contanti	<b>data versamento</b>
– nei casi in cui la Banca, per i soli depositi nominativi, accetti la presentazione dei seguenti documenti	<b>data versamento</b>
• assegni circolari dell'Istituto	<b>4 giorni lavorativi</b>
• assegni circolari di altri Istituti	<b>data versamento</b>
• assegni bancari propri tratti sulla stessa filiale accreditante	<b>data versamento</b>

- assegni bancari propri tratti su altre filiali
- assegni bancari di altri Istituti e di c/c postale
- vaglia Banca d'Italia
- valori postali senza code-line
- assegni esteri

**3 giorni lavorativi**  
**7 giorni lavorativi**  
**2 giorni lavorativi**  
**10 giorni lavorativi**  
**14 giorni lavorativi**

**N.B.:** Il versamento di valori diversi dal contante, ove consentito dalla Banca, si intende in ogni caso effettuato con riserva di verifica e salvo buon fine. Pertanto, la valuta applicata determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al depositante alcun diritto circa la disponibilità dell'importo, prima che la Banca abbia ricevuto notizia certa dell'avvenuto incasso degli assegni e/o titoli presentati. In caso di mancato incasso la Banca si riserva, comunque, tutti i diritti e azioni, compresi quelli di cui all'art. 1829 cod. civ., nonché la facoltà di effettuare in qualsiasi momento l'addebito sul rapporto di deposito anche senza la materiale presentazione del libretto.

<b>Valute sui prelevamenti:</b>	<b>data prelevamento</b>
<b>Spese di tenuta depositi a risparmio/gestione</b> (da applicarsi ad ogni liquidazione/estinzione):	<b>€ 80,00</b>
<b>Spese di estinzione rapporto</b>	<b>zero</b>
<b>Spese per singola scrittura:</b>	
– per operazione eseguita allo sportello	<b>€ 1,03</b>
– per operazione automatica pre-autorizzata	<b>€ 1,03</b>
<b>Costo libretto di deposito</b>	
– da corrispondere per ogni libretto consegnato (oppure utilizzato), alla capitalizzazione degli interessi ovvero all'estinzione	<b>€ 7,75</b>
<b>Spese annue per assicurazione infortuni clientela</b> (facoltative)	<b>€ 20,00</b>
<b>Spese eccedenti gli interessi netti:</b> saranno recuperate fino ad azzeramento saldo	
<b>Commissione su pratiche di ammortamento per furto, smarrimento, ecc.</b>	<b>€ 25,82</b>
<b>Recupero spese per richiesta estinzione tramite altri Istituti</b>	<b>€ 25,82</b>
<b>Spese per ogni comunicazione periodica</b> ("rendiconto" e/o "documento di sintesi")	<b>€ 10,00</b>
<b>Spese per invio comunicazioni:</b>	
– posta ordinaria	<b>€ 2,84</b>
– raccomandata	<b>€ 5,68</b>

Per il calcolo degli interessi si fa riferimento all'anno civile.

La Banca può effettuare d'ufficio l'estinzione dei rapporti di deposito a risparmio che presentino saldo zero e non siano movimentati da almeno 18 mesi.

Recupero imposta di bollo in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

## **Principali clausole contrattuali che regolano il servizio**

La presente "sezione" riporta una sintesi delle principali clausole contrattuali, il cui testo integrale è contenuto nel/i relativo/i contratto/i; ciò al fine di richiamare l'attenzione del Cliente sui suoi principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti con la Banca. Per "clausole contrattuali" si intendono le singole pattuizioni, che, prese nel loro insieme, costituiscono il regolamento contrattuale. Esse sono predisposte dalla Banca che le sottopone all'approvazione del Cliente, il quale, sottoscrivendo il contratto, aderisce al regolamento prestabilito dalla Banca.

### **Disciplina generale del rapporto tra la Banca ed il Cliente**

(normativa contrattuale applicabile a tutti i prodotti e servizi della Banca)

#### **Sintesi discorsiva del contratto "CONDIZIONI GENERALI RELATIVE AL RAPPORTO BANCA-CLIENTE"**

#### **PREMESSA**

Le "Condizioni generali relative al rapporto Banca-Cliente" sono state redatte dalla Banca sulla base dell'omonimo schema contrattuale concordato, in data 24 maggio 2000, dall'A.B.I. (Associazione Bancaria Italiana) con le maggiori associazioni dei consumatori.

Esse sono definite "generali" in quanto si applicano - salvo diversi specifici accordi - a tutti i rapporti che il Cliente, ancorché consumatore ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) del Codice del consumo (Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e sue successive integrazioni e modificazioni), intrattiene con la Banca e a quelli che verranno costituiti successivamente. Nel caso in cui il "consumatore" sia destinatario di una disciplina contrattuale più favorevole, ciò è chiaramente precisato nel corpo del contratto.

I rapporti tra la Banca e il Cliente sono disciplinati, per quanto non previsto dal contratto, dalla legge e dagli usi ritenuti legittimi dal cod.civ.. Con riferimento a questi ultimi, si precisa che sono nulle eventuali clausole di rinvio agli usi per determinare tassi di interesse, prezzi e spese.

### **Avvertenza**

Il termine: “consumatore” ovvero “consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a) del Codice del consumo (Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e sue successive integrazioni e modificazioni)” sta ad indicare “la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”.

### **Reclami e composizione stragiudiziale delle controversie (cfr. art. 2)**

La Banca aderisce all’*Accordo per la costituzione dell’Ufficio reclami della clientela e dell’Ombudsman Giurì Bancario*, il quale prevede una specifica procedura di risoluzione delle controversie alternativa rispetto al ricorso al giudice ordinario. Pertanto, per ogni contestazione o reclamo in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca, il Cliente può rivolgersi all’Ufficio Reclami della stessa e, nelle ipotesi previste, all’Ombudsman Giurì Bancario, seguendo le procedure indicate nell’apposito Regolamento il cui testo è a disposizione presso tutte le filiali della Banca.

### **Diritti di ritenzione e compensazione (cfr. artt. 10 e 11)**

La Banca, a garanzia di qualunque suo credito verso il Cliente, presente o futuro, anche se non liquido ed esigibile, è investita dei diritti di compensazione, pegno e ritenzione relativamente a tutti i titoli o valori di pertinenza del Cliente che siano per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca o pervengano ad essa successivamente. In particolare, i diritti di pegno e di ritenzione sono esercitati sui predetti titoli o valori per un importo comunque non superiore a due volte il credito vantato dalla Banca. Quando esistono tra la Banca e il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. Al verificarsi di una delle ipotesi di cui all’art. 1186 cod. civ. (insolvenza del debitore, diminuzione - per fatto del debitore - delle garanzie prestate o mancata costituzione delle garanzie promesse) o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente tali da porre palesemente in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, quest’ultima ha il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili; detta facoltà è, però, esclusa - salvo diverso specifico accordo - quando il Cliente riveste la qualità di “consumatore”. Il predetto diritto di compensazione può essere, inoltre, esercitato in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell’avvenuta compensazione la Banca è tenuta a dare al Cliente una pronta comunicazione scritta; contro di essa il Cliente non può in alcun caso eccepire la convenzione di assegno. Se il rapporto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di avvalersi dei diritti di compensazione, ritenzione e pegno, sino alla concorrenza dell’intero credito risultante dal saldo del conto, anche nei confronti di conti e rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari. Al fine di consentire l’esercizio dei predetti diritti di pegno, ritenzione e compensazione la Banca è autorizzata irrevocabilmente dal Cliente a richiedere a suo nome e per suo conto la liquidazione, il riscatto o il rimborso di tutte le attività del Cliente, inclusi - a titolo esemplificativo - titoli, quote di fondi d’investimento, certificati di deposito, polizze assicurative presso la Banca e le altre società del Gruppo.

### **Determinazione e modifica delle condizioni economiche e contrattuali. Diritto di recesso del Cliente (cfr. art. 13)**

Le condizioni economiche applicate ai singoli rapporti sono indicate nei relativi contratti. Fatto salvo quanto diversamente previsto nei contratti relativi ai singoli rapporti, la Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente, qualora sussista un giustificato motivo, sia le condizioni normative previste nel contratto “Condizioni generali relative al rapporto Banca-Cliente”, sia le condizioni economiche e contrattuali applicate ai singoli rapporti non a tempo determinato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 118 del Decreto Legislativo n. 385/1993 e sue successive integrazioni o modificazioni (Testo unico delle leggi bancarie e creditizie) e delle relative disposizioni di attuazione. In particolare, qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali viene comunicata espressamente al Cliente (in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente) sotto forma di “Proposta di modifica unilaterale del contratto” e con preavviso minimo di trenta giorni. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro sessanta giorni nel qual caso ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Nei contratti di durata il Cliente ha sempre la facoltà di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, costituisce giustificato motivo di modifica unilaterale delle norme/clausole contrattuali il verificarsi di uno dei seguenti eventi: nuove disposizioni di legge, normative e regolamentari, provvedimenti delle Autorità competenti, protocolli d’intesa con le Associazioni di consumatori e/o utenti di servizi bancari e finanziari, ecc..

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, costituisce giustificato motivo di modifica unilaterale delle condizioni economiche il verificarsi di uno dei seguenti eventi sia con riguardo a situazioni oggettive sia con riferimento a mutamenti soggettivi del Cliente o della Banca (grado di affidabilità del Cliente, in termini di rischio di credito o mutamenti nelle caratteristiche gestionali della Banca): variazioni dei tassi di interesse conseguenti a decisioni di politica monetaria stabiliti da Banche Centrali (BCE, FED, ecc., in relazione alle valute di riferimento) o anche all’andamento del mercato finanziario e monetario, variazione dei tassi di interesse di primaria importanza per il mercato (ad esempio EURIBOR, LIBOR, IRS) o di altri rilevanti ed oggettivi parametri economici (ad esempio indici ISTAT) ed altre condizioni di mercato (ad esempio, aumento generale dei costi industriali - trasporto valori, forniture di servizi informatici, spese postali, presidi di sicurezza - che abbiano impatto sui costi di produzione delle operazioni e servizi bancari) modifica della struttura dei costi dei prodotti/servizi offerti dalla Banca, variazioni degli oneri sostenuti dalla Banca nei confronti di terzi per l’espletamento di servizi connessi ai singoli rapporti, fatti o atti che incidano negativamente sulla situazione giuridica, patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente o sull’integrità ed efficacia delle garanzie, irregolarità da parte del Cliente nella gestione della propria attività personale tale da porre ragionevolmente in dubbio la piena solvibilità e affidabilità, andamento anomalo del rapporto ancorché non affidato, mancato rispetto delle pattuizioni in ordine a giacenze e/o movimentazione del rapporto da giustificare le condizioni economiche precedentemente pattuite, ecc..

### **Commissioni e spese - Oneri fiscali (cfr. artt. 14 e 15)**

Le commissioni, le spese, i diritti e gli oneri addebitati al Cliente in relazione ai singoli rapporti sono espressamente previsti nei relativi contratti o, comunque, nei Fogli informativi a sua disposizione presso tutte le filiali della Banca. Gli oneri fiscali che la Banca dovesse sostenere in relazione ai singoli rapporti sono, in ogni caso, a carico del Cliente.

### **Foro competente (cfr. art. 16)**

Fatto salvo quanto previsto nei contratti relativi ai singoli rapporti, per ogni controversia che potesse sorgere tra la Banca e il Cliente in relazione ai singoli rapporti, il Foro competente per tutte le azioni intraprese dal Cliente conto la Banca è esclusivamente quello di Orvieto, mentre per tutte le azioni intraprese dalla Banca contro il Cliente il Foro competente può essere liberamente scelto dalla Banca fra i seguenti: il Foro di Orvieto, ovvero quello nella cui circoscrizione si trova la filiale dove è incardinato il singolo rapporto, ovvero il

domicilio dichiarato dal Cliente in riferimento al singolo rapporto. Nel caso in cui il Cliente rivesta la qualità di “consumatore”, il Foro competente è elusivamente quello nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente.

## **CLAUSOLE CONTRATTUALI CONTENENTI ESONERI DI RESPONSABILITÀ DELLA BANCA E/O OBBLIGHI DEL CLIENTE**

### **a) Esecuzione degli incarichi conferiti dal Cliente (cfr. art. 3)**

La Banca è tenuta ad eseguire gli incarichi conferiti dal Cliente, nei limiti e con le modalità pattuiti nei singoli contratti, salvo che ricorra un giustificato motivo che la costringe a rifiutare l'incarico. In tal caso deve dargliene tempestiva comunicazione. In assenza di particolari istruzioni, è la Banca a determinarne le modalità di esecuzione degli incarichi, nel rispetto del principio della diligenza professionale e tenendo conto degli interessi del Cliente. Nell'esecuzione dell'incarico la Banca può farsi sostituire da un proprio corrispondente anche non bancario; il Cliente – a sua volta – può revocare l'incarico conferito fino a quando lo stesso non abbia avuto un principio di esecuzione.

### **b) Invio di comunicazioni e corrispondenza (cfr. artt. 4 e 5)**

Le comunicazioni del Cliente dirette alla Banca devono essere inviate alla filiale presso cui sono intrattenuti i rapporti. L'invio al Cliente di lettere, estratti conto, nonché le notifiche e qualsiasi altra dichiarazione o comunicazione della Banca sono validamente effettuati all'ultimo indirizzo comunicato per iscritto. Salvo diverso accordo scritto, se il rapporto è intestato a più persone, tutte le comunicazioni e notifiche, compreso l'invio degli estratti conto, sono fatte ad uno solo dei cointestatari con pieno effetto nei confronti degli altri.

### **c) Deposito delle firme autorizzate e poteri di rappresentanza (cfr. artt. 7 e 8)**

Il Cliente è tenuto a depositare, presso la filiale della Banca ove il rapporto è intrattenuto, la propria firma e quelle delle persone da lui eventualmente autorizzate ad operare con la Banca per suo conto, precisando per iscritto gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate. Le predette facoltà possono essere revocate o modificate dal Cliente in qualsiasi momento, come pure può intervenire la rinuncia del delegato. In ogni caso la Banca deve essere informata tempestivamente mediante specifica comunicazione scritta, la quale deve essere inviata a mezzo di lettera raccomandata A.R. ovvero presentata direttamente alla filiale ove è intrattenuto il rapporto.

Le revoche, modifiche e rinunce non produrranno alcun effetto se non dopo che siano trascorsi 10 giorni lavorativi dal ricevimento da parte della Banca della predetta comunicazione scritta.

Le altre cause di cessazione della facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca fino a quando questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. Quando il rapporto è intestato a più persone, i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari devono essere nominati per iscritto da tutti. Eventuali modifiche di dette facoltà di rappresentanza devono essere comunicate per iscritto alla Banca da tutti i cointestatari. La revoca può essere, invece, disposta anche da un solo cointestatario, il quale è obbligato a informarne gli altri cointestatari. Infine, nei rapporti con la Banca il Cliente e le persone autorizzate devono utilizzare la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata.

### **d) Cointestazione del rapporto con facoltà di utilizzo disgiunto (cfr. art. 9)**

Quando un rapporto è intestato a più persone con facoltà di utilizzo disgiunto, ciascun intestatario ha la facoltà di compiere separatamente, a sua sola firma, qualsiasi operazione (ivi compresa l'estinzione del rapporto) con piena liberazione della Banca nei confronti degli altri cointestatari. La modifica o la revoca di tale facoltà di disposizione separata devono essere effettuate da tutti i cointestatari. I cointestatari rispondono in via solidale e indivisibile nei confronti della Banca, anche per atto o fatto di un solo cointestatario, ed in particolare per le obbligazioni derivanti da concessioni di fido. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre separatamente del rapporto. Gli eredi del cointestatario acquistano anch'essi tale diritto di disposizione separata; essi, però, lo devono esercitare congiuntamente. Così come se uno dei cointestatari perde la capacità di agire, il suo legale rappresentante può disporre separatamente del rapporto. In entrambi i casi (morte o sopravvenuta incapacità), se uno solo dei cointestatari comunica alla Banca - anche con semplice lettera raccomandata - la propria opposizione alla facoltà di disposizione separata del rapporto, la Banca pretende che ogni incarico sia disposto da tutti i cointestatari, compresi gli eventuali eredi e il legale rappresentante dell'incapace.

## **SINTESI DISCORSIVA DEL CONTRATTO “DEPOSITO A RISPARMIO LIBERO”**

### **Tipologia (cfr art. 2)**

Il libretto può essere, a scelta del depositante, al portatore o nominativo. Se è al portatore, è tale anche se intestato al nome di una persona od ente o in altro modo contrassegnato.

### **Versamenti e prelevamenti (cfr. artt. 3 e 6)**

I versamenti e i prelevamenti sono da effettuarsi per contanti su presentazione del libretto presso lo sportello emittente, che provvede alle relative annotazioni. In caso di libretto nominativo i prelevamenti possono essere effettuati esclusivamente dall'intestatario o dal suo rappresentante debitamente legittimato.

### **Libretti al portatore (cfr. artt. 4 e 5)**

Se il libretto è al portatore, la Banca considera il presentatore come legittimo possessore del libretto e non ha alcun obbligo di fare indagini circa la legittimità del possesso. In conformità all'art. 1997 del codice civile il credito risultante dal libretto al portatore non può essere sottoposto a sequestro o pignoramento presso la Banca emittente.

### **Libretti nominativi (cfr. artt. 7 e 9)**

Il libretto nominativo può essere intestato a più persone anche con facoltà per ciascuna di compiere operazioni separatamente, con piena liberazione della Banca nei confronti degli altri cointestatari. Qualora la Banca lo consenta, il libretto nominativo può essere sottoposto a particolari condizioni di vincolo a richiesta del depositante. Il vincolo deve essere annotato dalla Banca sul libretto.

### **Determinazione e regolamento degli interessi, commissioni e spese (cfr. art. 10)**

Gli interessi, determinati nella misura pattuita, vengono capitalizzati, al netto delle trattenute fiscali, con periodicità annuale al 31 dicembre di ogni anno; contestualmente, la Banca procede al recupero delle spese e commissioni contrattualmente previste. L'annotazione sul libretto avviene alla prima presentazione utile. Il saldo risultante dalla chiusura periodica produce interessi secondo le medesime modalità. All'atto dell'estinzione, la Banca liquida gli interessi maturati, al netto delle commissioni, spese e ritenute fiscali.

### **Invio ed approvazione delle comunicazioni periodiche (cfr. art. 11)**

La Banca invia annualmente al depositante una comunicazione analitica sullo svolgimento del rapporto (“rendiconto”) ed un quadro aggiornato delle condizioni applicate (“Documento di Sintesi”). Le predette comunicazioni si ritengono approvate nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento, salvo che il depositante non inoltri alla Banca un’opposizione scritta. In caso di libretto al portatore dette comunicazioni sono messe a disposizione dell’esibitore del libretto medesimo, il quale deve ritirarle, presso lo sportello emittente, entro il 30 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.

**Obblighi del depositante in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del libretto (cfr. art. 12)**

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del libretto, il possessore per i libretti al portatore, l’intestatario (o gli intestatari congiuntamente, in caso di libretto intestato a più persone) per i libretti nominativi o chiunque dimostri di avervi diritto devono farne denuncia scritta allo sportello emittente, conformandosi alle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti.

**Tempi di estinzione del deposito su richiesta del depositante (cfr. art. 14)**

La Banca effettua l’estinzione del deposito nello stesso giorno della richiesta del depositante, fatti salvi i tempi di maturazione di eventuali partite indisponibili (es.: versamento di assegni o altri titoli, ove consentito dalla Banca). In tale ipotesi l’estinzione verrà effettuata non appena la Banca avrà ricevuto notizia certa dell’avvenuto incasso degli assegni e/o titoli presentati.

**Estinzione d’ufficio dei depositi con saldo pari a zero (cfr. art. 15)**

Se il deposito presenta un saldo pari a zero e non è movimentato da almeno 18 mesi, la Banca si riserva la facoltà di procedere alla sua estinzione d’ufficio.

**Modifica delle condizioni economiche e contrattuali (cfr. art. 16)**

La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni economiche e contrattuali applicate al rapporto di deposito, secondo le pattuizioni di cui all’art. 13 delle “Condizioni generali relative al rapporto Banca-Cliente”.

**Rinvio (cfr. art. 17)**

Per quanto non espressamente previsto nel contratto di “Deposito a risparmio libero”, si applicano le norme contenute nelle “Condizioni generali relative al rapporto Banca-Cliente”.

**Tempi di chiusura dei rapporti**

Estinzione del deposito su richiesta del depositante: *stesso giorno della richiesta, fatti salvi i tempi di maturazione di eventuali partite indisponibili (ad esempio, nel caso del versamento di assegni, ove la Banca lo consenta).* (cfr. art. 14 del “Contratto di Deposito a risparmio libero. Parte I – Clausole contrattuali”)

**Termini per l’esercizio di facoltà**

- Recesso, senza penalità e spese di chiusura, dal singolo contratto da parte del Cliente in caso di modifica unilaterale, da parte della Banca, delle condizioni economiche e/o contrattuali, con diritto di ottenere – in sede di liquidazione del rapporto – l’applicazione delle precedenti condizioni: *entro 60 giorni dalla “Proposta di modifica unilaterale del contratto” da darsi – in forma scritta o mediante supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente - con preavviso minimo di 30 giorni rispetto alla data di entrata in vigore delle modifiche proposte.* (cfr. art. 13 delle “Condizioni generali relative al rapporto Banca-Cliente”)
- Approvazione tacita delle comunicazioni periodiche (“rendiconto”) e “Documento di sintesi”) da parte del Cliente: *entro 60 giorni dalla data di ricezione delle predette comunicazioni senza che sia pervenuto alla Banca un reclamo scritto del Cliente.* (cfr. art. 11 del “Contratto di Deposito a risparmio libero. Parte I – Clausole contrattuali”)

**Esoneri di responsabilità a favore della Banca**

- Nessun obbligo per la Banca di fare indagini circa la legittimità del possesso: *in caso di libretto al portatore, la Banca considera il presentatore come legittimo possessore del libretto.* (cfr. art. 4 del “Contratto di Deposito a risparmio libero. Parte I – Clausole contrattuali”)

**ORGANI E PROCEDURE DI COMPOSIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE**

La **Cassa di Risparmio di Orvieto** aderisce all’Accordo per la costituzione dell’**Ufficio Reclami** della clientela e dell’**Ombudsman-Giuri Bancario**, la cui gestione è in capo all’Associazione del **Conciliatore Bancario** con sede in Roma. Tale Accordo prevede una specifica procedura di risoluzione delle controversie alternativa rispetto al ricorso al giudice ordinario.

L’Ufficio Reclami e l’Ombudsman-Giuri Bancario sono entrambi competenti a definire i reclami della clientela in ordine all’effettuazione di operazioni e alla prestazione di servizi da parte della Banca.

Per qualsiasi soluzione delle controversie rivenienti dall’esecuzione di operazioni e dalla prestazione di servizi di cui al presente Foglio Informativo il Cliente può rivolgersi al predetto Ufficio e, nelle ipotesi previste, all’Ombudsman-Giuri Bancario, seguendo le procedure indicate nell’apposito Regolamento il cui testo è a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.

**Legenda delle principali nozioni dell’operazione**

<b>Spese di liquidazione</b>	<i>Sono le spese collegate alla liquidazione periodica delle competenze e spese</i>
<b>Spese per singola operazione</b>	<i>Commissione a carico del cliente per ogni operazione effettuata</i>
<b>Costo del libretto</b>	<i>Commissione per rinnovo, estinzione, duplicazione del libretto a risparmio</i>
<b>Recupero spese per estinzione tramite altri Istituti</b>	<i>Spese relative alla richiesta di estinzione del deposito pervenuta per il tramite di altre banche</i>
<b>Spese per ammortamento</b>	<i>Spese previste per pratica da istruire in caso di furto o smarrimento</i>
<b>Tasso</b>	<i>Tasso nominale annuo (al netto/lordo della ritenuta fiscale) con capitalizzazione annuale o all’estinzione.</i>
<b>Valute su versamenti</b>	<i>Indica la decorrenza dei giorni utili per il calcolo degli interessi. Gli interessi sono conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento (solo contante) sino alla data del prelevamento.</i>

## Offerta “Fuori Sede”

Da compilare a cura dei “Promotori Finanziari”, del personale di “Società convenzionate” e del personale del “nostro Istituto”, solo in caso di offerta fuori dai locali della società di appartenenza.

DATI DELLA SOCIETÀ CONVENZIONATA (*compresi gli estremi dell'iscrizione in Albi o Elenchi*)

NOME E COGNOME DEL SOGGETTO INCARICATO CHE CONSEGNA AL CLIENTE COPIA DEL **PRESENTE FOGLIO INFORMATIVO** E DELL'AVVISO CONTENENTE “**LE PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA**”

QUALIFICA DEL SOGGETTO INCARICATO

NOME E COGNOME DEL CLIENTE CUI È STATA CONSEGNA COPIA DEL **PRESENTE FOGLIO INFORMATIVO** E DELL'AVVISO CONTENENTE “**LE PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA**”

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI AVER RICEVUTO DAL SOGGETTO SOPRAINDICATO, PRIMA DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, COPIA DEL **PRESENTE FOGLIO INFORMATIVO** E DELL'AVVISO CONTENENTE “**LE PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA**”

\_\_\_\_\_

(DATA)

\_\_\_\_\_

(FIRMA)

Si precisa che il cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto convenzionato costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo.